

## PER IL 2014 IMPOSTA SOSTITUTIVA ALL '11,5% SUI RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE

### **Il provvedimento e la sua "genesi"**

Il 24 giugno 2014, giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., è entrato in vigore il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante *"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"* (di seguito *decreto*).

Al riguardo, si fa presente che il comma 6-ter, inserito nell'articolo 4 in sede di *conversione* del *decreto*, ha aumentato dall'11 all'11,50 per cento la misura dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta sul risultato netto maturato per l'anno 2014 dai fondi pensione. Dispone, infatti, il comma 6 ter, che: *"per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall' art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è elevata all' 11,50 per cento"*.

Sotto il profilo sistematico la temporaneità del provvedimento avviene in attesa della armonizzazione, prevista per il 2015, della disciplina della tassazione dei redditi finanziari delle casse di previdenza con la disciplina della tassazione delle forme di previdenza complementare.

Sotto il profilo del gettito 2014 l'emendamento che ha introdotto che questa misura , firmato da Cecilia Guerra (Pd) e Antonio D'Alì (Ncd), si è reso necessario per coprire la sterilizzazione dell'aumento della aliquota sulle rendite finanziarie al 26% per le Casse previdenziali private. Il comma 6-bis dell'articolo 4 del *decreto* riconosce infatti, a favore degli enti di previdenza obbligatoria (casse professionali) costituiti nelle forme di associazione o fondazione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 e l'ammontare delle medesime ritenute calcolate nella misura del 20 per cento. Tale credito d'imposta è riconosciuto in attesa dell'armonizzazione, prevista a decorrere dal 2015, della disciplina di tassazione dei predetti redditi percepiti dagli enti in parola con quella disciplinata dal decreto legislativo n. 252 del 2005 per le forme di previdenza complementare.

La Circolare della Agenzia delle Entrate n. 19/e del 19 Giugno 2014 nel ribadire che *"con riferimento alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, l'aliquota del 26 per cento [si tratta della nuova aliquota applicabile dal 1 luglio 2014 sui rendimenti finanziari] non si rende applicabile al risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta dalle predette forme di previdenza"*.

Nulla Più.

## Il Commento

Dalla laconica formulazione utilizzata dal Legislatore nel disciplinare l'incremento di 0,5 punti percentuali di maggior incidenza di imposta sostitutiva sul risultato della gestione finanziaria 2014 si evince che:

- a) si tratta di un provvedimento "ponte" applicabile solo al 2014;
- b) la nuova aliquota si applica (o meglio si dovrebbe applicare) per l'intero 2014;
- c) i soggetti incisi "finali" da tale provvedimento sono gli aderenti alle forme di previdenza complementare iscritti a fondi pensione negoziali, aperti, preesistenti e P.i.p..

Al di là della transitorietà del provvedimento (limitato al 2014) il primo elemento subito da evidenziare per gli interpreti è la circostanza che l'aumento dell' aliquota è "*per il 2014*" diversamente dal criterio generale adottato per tutti gli altri incrementi di aliquota contenuti nel *decreto* ove invece (e più) correttamente si fa riferimento a ciò che "*matura a decorrere dal 1 luglio 2014*".

Nei fondi pensione si ha una sorta di "retrodatazione" della maggiore aliquota al 1 gennaio 2014. Tuttavia, se da un lato è pur vero che l'imposta sostitutiva viene applicata su base annua dal fondo pensione avendo a riguardo al risultato prodotto (appunto su base annua), dall'altro lato è pur sempre vero che l'accantonamento della imposta sostitutiva non avviene "solo" una volta all'anno ma bensì con la stessa frequenza temporale con cui il fondo pensione determina il valore della quota [in genere mensilmente ma vi sono fondi pensione che la determinano anche con frequenze assai inferiori (addirittura ogni giorno)].

Nei fatti quindi le forme di previdenza complementare hanno già approvato, (o si apprestano ad approvare) "valori quota" avendo già accantonato (ma non ancora versato all'Erario<sup>1</sup>) una imposta sostitutiva pari all'11 per cento del risultato maturato nel periodo che va dal 1 primo gennaio 2014 al momento della data di riferimento del (successivo) valore quota (ad esempio febbraio, marzo, aprile, ecc).

E' appena il caso di evidenziare che se da un lato in sede di versamento dell'imposta sostitutiva 2014 sarà possibile effettuare i conguagli del caso, per contro i valori quota già approvati all'atto della entrata in vigore del decreto dovrebbero essere rettificati in quanto la maggiorazione dovrebbe applicarsi per l'intero 2014.

Appare a tutti evidente che si tratta di una questione che pone notevoli problematiche interpretative e operative.

Le questioni si pongono non tanto per coloro che risultavano iscritti al fondo pensione al 1 gennaio

---

<sup>1</sup> Il versamento avverrà entro il 16 febbraio 2015.

2014 e lo sono tutt'ora. Per questi la maggiore imposizione potrebbe incidere sui minori valori quota (e quindi di rendimenti netti) del secondo semestre 2014.

Invece la questione delicata è per coloro che hanno percepito una prestazione di riscatto, totale o parziale, una prestazioni pensionistica in capitale o una anticipazione entro il 23 giugno 2014. Per tali soggetti la liquidazione della prestazione (che in alcuni casi potrebbe essere definitiva come nel caso del riscatto totale) è avvenuta avendo a riguardo ad un valore quota inciso di una fiscalità (migliorativa) basata su di una percentuale dell' 11%.

Gli interrogativi principali che si pongono paiono essere:

- 1) le forme di previdenza complementare devono rideterminare i valori quota dal 1 gennaio 2014?
- 2) per i valori quota non ancora formalmente approvati al 23 giugno 2014 ma che si riferiscono ad un periodo anteriore (ad esempio maggio 2014) quale aliquota di imposta sostitutiva si applica?
- 3) per le prestazioni già liquidate agli iscritti occorre richiedere al sostituito d'imposta (aderente) il rimborso dello 0,5% di aumento di aliquota?
- 4) Se l'aderente risulta ancora iscritto alla forma di previdenza complementare è possibile "prelevare" da parte del fondo la maggiore aliquota dovuta dalle somme ancora presenti presso il fondo pensione?

Sono tutte risposte che dovrebbero trovare riscontro da parte della Agenzia delle Entrate e della Covip in tempi brevi.

### **Una possibile via interpretativa**

Anche per effetto della applicazione dello Statuto del contribuente, riteniamo che:

- a) l' imposta sostitutiva dell' 11 per cento applicata a coloro che alla data del 23 giugno avevano già ricevuto la liquidazione delle prestazione (qualunque essa sia) essa debba considerarsi definitivamente tassata all' 11 per cento senza necessità di conguagli (diritto acquisito)<sup>2</sup>;
- b) in linea generale i fondi pensione devono determinare il valore quota del mese di giugno con la nuova aliquota del 11,5 per cento;
- c) i fondi pensione che devono ancora approvare il valore quota del mese di maggio 2014 o dei mesi precedenti devono approvarlo con l'aliquota dell' 11 per cento;
- d) le liquidazioni delle prestazioni non ancora erogate alla data del Decreto e il cui diritto al

---

<sup>2</sup> Per questi non si è applicato il valore quota del mese di giugno.

percepimento sia già maturato alla data predetta (ad esempio per avvenuta accettazione da parte del Fondo della richiesta di liquidazione della prestazione) devono avvenire con la applicazione dell' aliquota "per competenza" cioè applicando il valore quota (e quindi l' aliquota) del momento in cui il diritto alla prestazione risulta acquisito (11%).

Queste interpretazioni trovano una loro base di sostegno se si ha a riguardo anche ad alcuni passaggi della Circ. Agenzia delle Entrate n. 19/E citata la quale, sebbene con riferimento alle nuove aliquote applicabili ai rendimenti finanziari, detta alcuni principi utili ai nostri fini e cioè:

- a) La regola generale dettata dal comma 6 dell'articolo 3 del *decreto* prevede che l'aliquota del 26 per cento si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del TUIR divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2014;
- b) la nuova aliquota del 26 per cento si applica ai redditi di capitale per i quali il diritto a percepirla ovvero il diritto ad esigerne il pagamento sia sorto dal 1° luglio 2014 in poi (...);
- c) sulla base della regola generale dell'articolo 3, comma 1, del *decreto*, anche sui redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti assicurativi, le relative imposte sostitutive sono ora dovute nella misura del 26 per cento. Tale misura si applica ai redditi di capitale derivanti da contratti sottoscritti dal 1° luglio 2014. Tuttavia, per effetto del regime transitorio contenuto nel comma 11 dell'articolo 3 del decreto, sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e sui redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del TUIR, derivanti da contratti sottoscritti entro il 30 giugno 2014, l'aliquota nella misura del 26 per cento si applica solo sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. Conseguentemente, per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, si applica:
  - l'aliquota del 12,50 per cento per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;
  - l'aliquota del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
  - l'aliquota del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.

Come si vede gli "spazi" per aderire ad una applicazione "per competenza" della nuova aliquota ci sono ed è lo stesso Ministero a suggerirne la strada.

Gli spazi per una tale interpretazione risiedono anche nella logiche di gettito "sottostanti" l'introduzione di tale norma. Come detto in esordio l'intervento si è reso necessario per coprire la sterilizzazione dell'aumento della aliquota sulle rendite finanziarie al 26% per le Casse previdenziali

private. Ebbene il credito d'imposta spettante è pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 e l'ammontare delle medesime ritenute calcolate nella misura del 20 per cento. Quasi a dire cioè che la previdenza complementare "finanzia" (o meglio dovrebbe finanziare per mere ragioni di correlazione temporale) quella obbligatoria delle casse privatizzate solo per il secondo semestre 2014.

Occorre però un chiarimento ufficiale.

***Luca Laurini***

***Giuseppe Cerati***

*Dottori Commercialisti e Revisori Legali*

*Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund*

***Con la collaborazione di***

***Stefano Colao***